

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2001

relativa alla pubblicazione del riferimento alla norma EN 71-1: 1998 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche», punto 4.20 (d), ai sensi della direttiva 88/378/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2001) 1905]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/579/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

visto il parere del comitato permanente istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 98/48/CE ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 della direttiva 88/378/CEE prevede che i giocattoli possano essere immessi sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o di terzi, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne sia fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.
- (2) In base all'articolo 5 della direttiva 88/378/CEE, si presume che i giocattoli siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3 della stessa direttiva se sono dichiarati conformi alle norme armonizzate il cui riferimento è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
- (3) Gli Stati membri sono tenuti a pubblicare il riferimento alle norme nazionali che attuano le norme armonizzate.
- (4) In applicazione dell'articolo 6 della direttiva 88/378/CEE, la Germania e l'Austria hanno notificato una clausola di salvaguardia riguardante il punto 4.20 (d) della norma EN-71 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche — edizione del 1998», fondata sul fatto che il livello di pressione acustica del picco di emissione sonora dei giocattoli pari a 140 dB, misurato alla distanza di 50 cm dall'orecchio, è troppo elevato e può determinare danni per l'udito dei bambini.
- (5) La Commissione, avendo esaminato le informazioni trasmesse dalla Germania e dall'Austria e ottenuto il parere del comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE, ha deciso, in data 20 luglio 1999, di escludere dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il punto 4.20 (d) della norma EN 71-1: 1998, in

ordine al quale non sussiste presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 88/378/CEE.

- (6) La Commissione ha pubblicato nell'ambito della direttiva 88/378/CEE una comunicazione ⁽⁵⁾ recante l'elenco di varie norme armonizzate europee, approvate il 15 luglio 1998 dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). Tale comunicazione include la norma EN 71-1: 1998 concernente la sicurezza dei giocattoli, ma esclude il livello ponderato (C) di pressione acustica del picco di emissione sonora, $L_{pc\ peak}$, prodotto da giocattoli dotati di capsule a percussione.
- (7) Il motivo di tale esclusione è costituito dal fatto che il punto 4.20 (d) della norma EN 71-1: 1998 non garantisce la sicurezza dei giocattoli quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 88/378/CEE.
- (8) In base alla norma EN 71-1: 1998, punto 4.20 (d), il livello di pressione sonora di emissione di picco ponderato $L_{pc\ peak}$ prodotto da un giocattolo che utilizza capsule a percussione non deve essere superiore a 140 dB: 140 dB nella posizione di misurazione corrisponde a 150 dB-160 dB ad una distanza di circa 2,5 cm. Il valore limite di 140 dB rimarrà in vigore fino al 31 luglio 2001, dopodiché tale valore sarà fissato a 125 dB,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del riferimento alla norma armonizzata EN 71 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche», approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) in data 15 luglio 1998, di cui all'allegato, è accompagnata dalla seguente avvertenza:

«Il punto 4.20 (d) della norma EN 71-1: 1998 determina la presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 88/378/CEE solamente a partire dal 1° agosto 2001. Il punto 4.20 (d) stabilisce che, successivamente a tale data, il livello ponderato (C) di pressione acustica del picco di emissione sonora, $L_{pc\ peak}$, prodotto da un giocattolo che utilizza capsule a percussione, non può superare 125 dB misurati nel modo specificato dalla norma stessa».

⁽¹⁾ GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1.⁽²⁾ GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.⁽³⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.⁽⁴⁾ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.⁽⁵⁾ GU C 340 del 27.11.1999, pag. 69.

Articolo 2

Gli Stati membri accompagnano la pubblicazione della norma nazionale che recepisce la norma armonizzata EN 71, Parte 1: 1998, effettuata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 88/378/CEE, con un'avvertenza identica a quella di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1° agosto 2001.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Pubblicazione dei riferimenti a norme europee armonizzate ai sensi della direttiva 88/378/CEE

Ente europeo di normalizzazione	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica
CEN ⁽¹⁾	EN 71-1: 1998	Sicurezza dei giocattoli Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche	1998

⁽¹⁾ Comité Européen de Normalisation; www.cenorm.be

AVVERTENZA:

Il punto 4.20 (d) della norma EN 71-1: 1998 consente la presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 88/378/CEE solamente a partire dal 1° agosto 2001. Il punto 4.20 (d) recita che, successivamente a tale data, il livello ponderato (C) di pressione acustica del picco di emissione sonora, $L_{pc\ peak}$, prodotto da un giocattolo che utilizza capsule a percussione, non può superare 125 dB, misurati come specificato dalla norma.

Nota:

- Per informazioni concernenti la disponibilità delle norme rivolgersi alle competenti organizzazioni europee di normalizzazione o alle organizzazioni nazionali di normalizzazione di cui in allegato alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, con gli emendamenti di cui alla direttiva 98/48/CE ⁽²⁾.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* non implica la disponibilità delle norme in tutte le lingue comunitarie.

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.